



CITTA' DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia Barletta - Andria - Trani

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 222
24/10/2019

OGGETTO:
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020_

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventiquattro del mese di Ottobre, alle ore 18:30 e seguenti, in Canosa di Puglia, nella sede municipale, previo avviso del Sig. SINDACO, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Componente	Qualifica	Presenza
MORRA ROBERTO	Sindaco	Si
SANLUCA FRANCESCO	Vicesindaco	No
DE MITRI MARCELLA	Assessore	Si
D'AMELIO MARIO ANTONIO	Assessore	Si
PATRUNO FRANCESCO GIUSEPPE	Assessore	No
GERARDI ANNA ALTOMARE	Assessore	Si
LENOCI SABINA ANNA	Assessore	Si
LOPS FRANCESCO	Assessore	Si

Il Vice Segretario Generale Dr. Giuseppe Di Biase assiste alla seduta.

L'assessore alle Finanze – Tributi rag. Francesco PATRUNO propone l'approvazione della seguente delibera che recepisce la proposta delle aliquote Imposta di Pubblicità e Diritti di Affissione stabilite nell'anno 2019 ed approvate con deliberazione di G.C. n. 44 del 04/03/2019 ,a seguito di istruttoria effettuata dal caposervizio tributi dott.ssa Maria Rosaria Pizzuto, e condivisa e ratificata dal Dirigente dott. Adriano Domenico Saracino che ha anche accertato l'assenza di situazioni di conflitto di interesse

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'Imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni sono disciplinati al Capo I, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i;
- l'articolazione tariffaria dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni è indicata, rispettivamente, all'art. 12 e all'art. 19 del predetto decreto, sulla base delle 5 classi demografiche delineate al precedente articolo 2;
- il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 ha rideterminato le tariffe per la pubblicità ordinaria del richiamato articolo 12 del D.Lgs. n. 507/93 a decorrere dal 1° gennaio 2002;
- il Comune di Canosa di Puglia, in ragione del numero di abitanti registrato al 31 dicembre 2017 pari a 29.847, appartiene alla Classe IV, con popolazione compresa fra oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti in conformità all'art. 2 del D.Lgs. n. 507/1993;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 25/06/1994, è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 04/03/2019, con la quale sono state determinate ed approvate le tariffe per l'anno 2019, sulla base della nuova classe di appartenenza;

Verificato che:

- ad opera dell'art. 23, comma 7, del D.L. n. 83/2012 è stata abrogata la possibilità riconosciuta ai Comuni di aumentare le tariffe dell'Imposta di pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- a seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 15, del 10 gennaio 2018, e della successiva Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 14 maggio 2018, a decorrere dall'anno 2013 i Comuni non erano più legittimati a introdurre o confermare, anche tacitamente, le maggiorazioni di cui all'art. 11, comma 10, della Legge n. 449/1997;

Viste le disposizioni dettate dall'art. 1, comma 919, della Legge di Bilancio per l'anno 2019, n. 145/2018, che riconosce ai Comuni la facoltà di deliberare una maggiorazione fino al 50% disponendo: *“A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere aumentati dagli enti locali fino ad un massimo del 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano al mezzo metro quadrato”*;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Considerato che l'amministrazione comunale intende confermare per l'anno 2020 le aliquote relative all'Imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, approvate nell'anno 2019;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che consente ai Comuni di disciplinare con Regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima da applicare;

Atteso che l'art. 42, comma 1, lettera f), della Legge n. 267/2000, esclude dalla competenza dei Consigli Comunali la determinazione delle aliquote relative ai tributi;

Visti:

l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

l'art. 151, comma 1, del TUEL, D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministro dell'interno in presenza di motivate esigenze;

l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»*;

Preso atto che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 a decorrere dall'anno 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dato atto che, sulla presente proposta, sono stati espressi i pareri favorevoli, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile, dal Dirigente del Settore Finanze – Tributi – Personale ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267/2000;

Dato, altresì, atto del visto di conformità, apposto ai sensi dell'art. 97 commi 2° e 4° del D. Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Generale;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti favorevoli palesi unanimi

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

1. **Confermate**, per l'anno 2020 le aliquote vigenti nell'anno 2019 relative all'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e determinate con la deliberazione di GC n. 44 del 04/03/2019;
2. **Dare atto** che le aliquote approvate con la presente deliberazione si intendono prorogate di anno in anno se non diversamente stabilito con nuovo atto deliberativo, ai sensi dell'art. 1, c. 169, della L. 296/2006;
3. **Trasmettere** a cura del Settore Finanze, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito in legge n. 214 del 22.12.2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, secondo le modalità indicate nella circolare n. 4033 del 28.02.2014 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, con la quale è stata resa nota la procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
4. **Pubblicare**, a cura del Settore Finanze, il presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune;

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vice Segretario Generale

Dr. Giuseppe Di Biase

Il Sindaco

Avv. Roberto Morra
